Ambiente-Paesaggio







Decreto-legge 312 del 1985 convertito nella legge 431 del 1985

"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.

Ambiente-Paesaggio







Corte costituzionale , sent. 24 giugno 1986, n. 151 - La normativa impugnata proprio per l'estensione e la correlativa intensità dell'intervento protettivo - imposizione del vincolo paesistico (e quindi preclusione di sostanziali alterazioni della forma del territorio) in ordine a vaste porzioni e a numerosi elementi del territorio stesso individuati secondo tipologie paesistiche o morfologiche rispondenti a criteri largamente diffusi e consolidati nel lungo tempo - introduce una **tutela del paesaggio improntata a integralità e globalità**, vale a dire implicante una riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e in attuazione del valore estetico-culturale. Una tutela così concepita è **aderente al precetto dell'art. 9 Cost.**, il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come primario, cioè come **insuscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro**.

Ambiente-Paesaggio







Corte costituzionale , sent. 24 giugno 1986, n. 151

… primarietà del valore estetico-culturale ed esigenza di una piena e pronta realizzazione di esso

… l'urbanistica viene … limitata dal rispetto del valore estetico-culturale e piegata a realizzarlo

… gli aspetti della normativa denunciata riflettono il fine, proprio della legge, di influire sulle scelte, da adottare …. , **sia urbanistiche che economiche (edilizie, industriali, agricole ecc.) in funzione della primarietà del valore estetico – culturale**

… è proprio **tale primarietà** - **la quale impedisce di subordinare l'interesse estetico-culturale a qualsiasi altro, ivi compresi quelli economici**, nelle valutazioni concernenti i reciproci rapporti - a costituire la scelta di fondo della normativa e a manifestarne la rilevanza economico-sociale.

Va a quest'ultimo proposito ricordato come, … anche in riferimento a considerazioni espresse nei lavori preparatori a proposito di inversioni di tendenza manifestatesi nella coscienza sociale circa i rapporti fra interesse alla qualità della vita e ad altri interessi, la legge appare diretta e idonea a influire profondamente su scelte d'ordine economico-sociale



Art. 9 Cost.
«tutela paesaggio»

Altri valori costituzionali, eventualmente antagonisti

E’ più forte:
- il valore costituzionale del paesaggio (Art. 9 Cost.)
- Altri valori costituzionali, eventualmente antagonisti